

Evento formativo
21 gennaio 2026

Legge di Bilancio 2026: novità in materia di lavoro

*CDL Anna Pane
Centro Studi CDLNA*



Revisione aliquote IRPEF

Art. 1, comma 3, L. 30 dicembre 2025, n. 199

Modifica dell'art. 11, comma 1, lett. b) del TUIR

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE APPLICATE	
	Fino al 31.12.2025	Dal 1° gennaio 2026
Fino a 28.000 euro	23 %	23 %
Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35 %	33 %
Oltre 50.000 euro	43 %	43 %

Trattamento fiscale degli incrementi contrattuali

Art. 1, commi 7, L. 30 dicembre 2025, n. 199

«Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.

L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro.»

Il comma 12 reca una norma di rinvio generale alle disposizioni sulle imposte sui redditi.

«Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, riguardanti l'imposta sostitutiva in esame, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»

Trattamento fiscale incrementi contrattuali

Art. 1, commi 7, L. 30 dicembre 2025, n. 199


- **Beneficiari:** lavoratori dipendenti del settore privato, con un reddito di lavoro dipendente **≤ 33.000 nell'anno 2025**
- **Oggetto:** incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
- **Beneficio:** imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al **5 %**
- **Diritto di rinuncia:** il lavoratore può rinunciare, con atto scritto, al regime sostitutivo (con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie)

Premi di risultato

Art. 1, commi 8-9, L. 30 dicembre 2025, n. 199

Il comma 8 modifica l'art. 1, comma 385 della L. 30 dicembre 2024, n. 207

*«All'articolo 1, comma 385, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole:
«negli anni 2025, 2026 e 2027,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2025»*



Comma 385. Per i premi e le somme erogati negli anni **2025, 2026 e 2027**, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'[articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), è ridotta al **5 per cento**.

Premi di risultato

Art. 1, comma 385, L. 30 dicembre 2024, n. 207



→ Modificava art. 1. c. 182 L. 208/2015

Riduzione **imposta sostitutiva dell'IRPEF** e delle relative addizionali regionali e comunali, con aliquota ridotta dal 10 % al **5 % per il periodo d'imposta 2025-2026-2027** su:

- gli **emolumenti retributivi** dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili le **somme erogate** sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.



Premi di risultato

Art. 1, commi 8-9, L. 30 dicembre 2025, n. 199

Comma 9

«Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l'aliquota ridotta all'1 per cento»

COSA CAMBIA

- **Limite importo complessivo ammesso al beneficio:** 3.000 → 5.000
- **Aliquota agevolata applicata:** 5 % → 1 %

Premi di risultato

Art. 1, commi 8-9, L. 30 dicembre 2025, n. 199

Regime ordinario (art. 1, c. 182, L. 208/2015)	Annualità di erogazione premio	Aliquota e limiti reddituali
Regime ordinario (art. 1, c. 182, L. 208/2015)	A decorrere dall'anno 2016	Imposta sostitutiva 10 % Limite annuo: euro 3.000
Regime agevolato (art. 1, comma 385, L. 207/2024)	Da ultimo, anno 2025, in deroga al regime ordinario	Imposta sostitutiva 5 % Limite annuo: euro 3.000
Regime «ultra» agevolato (art. 1, comma 9, L. 199/2025)	Anni 2026-2027, in deroga al regime agevolato e ordinario	Imposta sostitutiva 1 % Limite annuo: euro 5.000

...Dal 2028, salvo future ulteriori modifiche, si applica il regime ordinario

Trattamento fiscale maggiorazioni e indennità

Art. 1, commi 10-11, L. 30 dicembre 2025, n. 199

- Per il periodo d'imposta 2026, **salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro**, sono assoggettate a un'**imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al **15 per cento** le somme corrisposte, entro il **limite annuo di 1.500 euro**, ai **lavoratori dipendenti** a titolo di:
 - a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno** ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
 - b) maggiorazioni e indennità** per lavoro prestato nei **giorni festivi** e nei **giorni di riposo settimanale**, come individuati dai CCNL;
 - c) indennità di turno** e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.
- **Beneficiari:**
 - titolari di reddito di lavoro dipendente, **di importo non superiore ad euro 40.000**.
 - sono **esclusi** i destinatari della misura di cui al comma 18 (trattamento integrativo speciale)

Trattamento fiscale maggiorazioni e indennità

Art. 1, commi 10-11, L. 30 dicembre 2025, n. 199

- **Se il sostituto d'imposta** tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva **non è lo stesso** che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
- **Non rientrano** nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
- **Ai fini del limite annuo di euro 1.500** non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

→ imposta sostitutiva 1 % anno 2026-2027

- Restano ferme le **ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale**, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.



Prestazioni sostitutive di vitto

Art. 1, comma 14, L. 30 dicembre 2025, n. 199

Modifica l'art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR

*«All'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « euro 8 » sono sostituite dalle seguenti: « **euro 10** ».*



*Non concorrono a formare il reddito [...] le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato **a euro 10** nel caso in cui le stesse siano rese in **forma elettronica**;*

Trattamento integrativo speciale

Art. 1, commi 18-21, L. 30 dicembre 2025, n. 199

Commi 18

«Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel **settore turistico, ricettivo e termale**, per il periodo **dal 1° gennaio al 30 settembre 2026**, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un **trattamento integrativo speciale**, che non concorre alla formazione del red dito, pari al **15 per cento delle retribuzioni lorde** corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.»

Trattamento integrativo speciale

Art. 1, commi 18-21, L. 30 dicembre 2025, n. 199

➤ **Periodo:** dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025

➤ **Soggetti beneficiari:**

- lavoratori dipendenti nel settore privato, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5, L. n. 287/1991) e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali
- titolari di reddito da lavoro dipendente di importo **≤ euro 40.000,00** nel periodo imposta 2025

➤ **Misura del beneficio:** erogazione di una somma pari al **15 % delle retribuzioni lorde** corrisposte in relazione alle prestazioni di **lavoro notturno e straordinario** (ai sensi del D.Lgs n. 66/2003) **effettuati nei giorni festivi.**

Trattamento integrativo speciale

Art. 1, commi 18-21, L. 30 dicembre 2025, n. 199

Commi 20-21 → Adempimenti

LAVORATORE

- **Richiesta** al datore di lavoro
- **Attesta** per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente

DATORE DI LAVORO

- Deve **riconoscere il trattamento integrativo**, previa acquisizione della richiesta e dell'autodichiarazione del dipendente
- **Compensa il credito maturato** mediante Mod. F24 (attualmente utilizzabile il codice tributo 1702 istituito con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 51/E del 9 agosto 2023 e ridenominato – da ultimo - con Ris. Ade n. 8/E del 31 gennaio 2025)

Esonero assunzioni/trasformazioni a t. indeterminato

Art. 1, commi 153-155, L. 30 dicembre 2025, n. 199

➤ Obiettivi della misura

- incrementare l'occupazione giovanile stabile,
- favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate,
- sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica),
- contribuire alla riduzione dei divari territoriali

➤ Esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei **datori di lavoro privati** in caso di:

- assunzione** con contratto di lavoro subordinato a **tempo indeterminato** di personale non dirigenziale effettuate dal **1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026**
- trasformazione**, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato

➤ Esclusione dei premi e contributi INAIL

➤ Periodo del beneficio: **24 mesi**

Esonero assunzioni/trasformazioni a t. indeterminato

Art. 1, commi 153-155, L. 30 dicembre 2025, n. 199

- Con apposito **decreto interministeriale** (decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) saranno disciplinati:
 - gli specifici interventi
 - i requisiti
 - le condizioni necessarie a garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti

- Per la piena operatività si attendono le **istruzioni operative INPS**

Esonero contributivo assunzione lavoratrici madri

Art. 1, commi 210-213, L. 30 dicembre 2025, n. 199

- **Obiettivi della misura:** favorire l'occupazione delle lavoratrici madri
- **Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati che assumono dal 1° gennaio 2026:**
 - madri di almeno tre figli di età minore di 18 anni
 - prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
- **Valore del beneficio:** euro 8.000 annui, riparametrato e applicato su base mensile, ad esclusione dei premi e dei contributi INAIL

- **Durata del beneficio:**
 - assunzione a tempo indeterminato → **24 mesi**
 - assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione) → **12 mesi**
 - trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato → **18 mesi**

Esonero contributivo assunzione lavoratrici madri


Art. 1, commi 210-213, L. 30 dicembre 2025, n. 199

- **Rapporti esclusi:** rapporti di lavoro domestico, rapporti di apprendistato
- **Non è cumulabile** con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente
- **E' compatibile**, senza alcuna riduzione, con al maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato(ex art. 4. D.Lgs. n. 216/2023, cd. Maxi deduzione del costo del lavoro)
- Resta ferma l'aliquota di **computo per le prestazioni pensionistiche**
- **Operatività della misura:** si attendono istruzioni operative INPS

Incentivi per la trasformazione dei contratti

Art. 1, commi 214-218, L. 30 dicembre 2025, n. 199

- **Obiettivo:** favorire la conciliazione vita-lavoro per i genitori di nuclei numerosi
- **Destinatari della misura:** lavoratrice o al lavoratore, con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo (o senza limiti di età nel caso di figli disabili, fermi restando il numero minimo di tre figli conviventi e il limite anagrafico per gli altri figli)



PRIORITA'

- nella **trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale** (orizzontale o verticale)
- o nella **rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale già stipulato**

a patto che tale trasformazione/rimodulazione determini una riduzione dell'orario di lavoro di almeno **40 punti percentuali**.

Incentivi per la trasformazione dei contratti

Art. 1, commi 214-218, L. 30 dicembre 2025, n. 199

- **Obiettivo:** favorire l'applicazione del criterio di priorità
- **Destinatari della misura:** datori di lavoro privati che favoriscono tale priorità consentono ai lavoratori dipendenti aventi diritto la predetta trasformazione/rimodulazione del contratto

ESONERO CONTRIBUTIVO TOTALE

- nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di trasformazione o rimodulazione del contratto;
- il datore deve garantire che la trasformazione avvenga senza la riduzione del complessivo monte orario aziendale.
- non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato;
- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 216/2023;
- è riconosciuto nel limite di spesa;
- resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;

Incentivi per la trasformazione dei contratti

Art. 1, commi 214-218, L. 30 dicembre 2025, n. 199

Operatività:

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio → **Decreto attuativo**
- INPS → **Istruzioni operative**

Congedi parentali

Art. 1, comma 219, L. 30 dicembre 2025, n. 199

Modifica della disciplina dei congedi parentali di cui agli artt. 32,33, 34 e 36 D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151

Estensione dell'ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti con decorrenza dal 1° gennaio 2026:

- A ciascuno genitore è riconosciuto il diritto di astensione dal lavoro, per ogni bambino:
 - nei suoi primi **quattordici anni di vita**
 - **entro quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia**, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età, nel caso di congedo parentale fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore.
- **Per ogni minore con handicap** in situazione di gravità accertata, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, **entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino**, al **prolungamento del congedo parentale**, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, non superiore a tre anni;
- E' stato **adeguato il range temporale** per cui spetta l'indennità di congedo parentale:
 - fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio
 - fino al quattordicesimo anno di ingresso in famiglia del minore, in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento.

Congedi per malattia dei figli minorenni

Art. 1, commi 220, L. 30 dicembre 2025, n. 199

Modifica della disciplina del congedo per malattia di figli minori di cui all'art. 47 comma 2, D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151

L'art. 47, comma 2 del D.lgs. n. 151/2001, come novellato, prevede:

- **l'aumento dei giorni di congedo riconosciuti:** da cinque a dieci giorni lavorativi all'anno;
- **l'estensione dell'applicazione dell'istituto:** è prevista la possibilità di astensione per minori di età compresa tra 3 e 14 anni (8 anni nella versione precedente).

Sostituzione lavoratrici in congedo

Art. 1, comma 221, L. 30 dicembre 2025, n. 199

Modifica del D.Lgs. n. 151/2001 → all'art. 4, dopo il comma 2 è inserito il comma 2-bis

- **Obiettivo:** favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro
- **Prolungamento del contratto di lavoro a termine** stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo di maternità per **un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita**, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

«Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro E garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi uno o due, il contratto di lavoro può essere prolungato per un'ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino»

Integrazione al reddito delle lavoratrici madri

Art. 1, commi 206-207, L. 30 dicembre 2025, n. 199

Il comma 206 modifica l'art. 219, L. 30 dicembre 2025, n. 207 → posticipo della misura dal 2026 al 2027

Alle **lavoratrici dipendenti**, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle **lavoratrici autonome** che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2027, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, **un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore**.

Alle lavoratrici:

- **madri di due o più figli**, l'esonero contributivo spetta **fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo**;
- **madri di tre o più figli**, l'esonero contributivo spetta **fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo**.

L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di **40.000 euro su base annua**, salvo quanto disposto dal comma 220.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Integrazione al reddito delle lavoratrici madri

Art. 1, commi 206-207, L. 30 dicembre 2025, n. 199

Il comma 207, nelle more dell'attuazione del comma 206, ripropone per l'anno 2026, il riconoscimento di una somma (che non concorre a formare reddito ed è esclusa dal computo ai fini ISEE) a favore di lavoratrici madri che presentino particolari requisiti.

➤ Beneficiarie

- lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), con contratto di lavoro determinato e indeterminato
- alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata

con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio

➤ Somma riconosciuta dall'INPS previa presentazione istanza, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, **pari a 60 euro mensili**, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. Le mensilità della somma di cui al presente comma, spettanti a **decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026**, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026.

Integrazione al reddito delle lavoratrici madri

Art. 1, commi 206-207, L. 30 dicembre 2025, n. 199

Il comma 207, nelle more dell'attuazione del comma 206, ripropone per l'anno 2026, il riconoscimento di una somma (che non concorre a formare reddito ed è esclusa dal computo ai fini ISEE) a favore di lavoratrici madri che presentino particolari requisiti.

➤ Beneficiarie

- lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), con contratto di lavoro **determinato**
- alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata

con più di due figli e fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo

➤ Somma riconosciuta dall'INPS previa presentazione istanza, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, **pari a 60 euro mensili**, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.

Estensione esoneri contributivi L. n. 178/2020

Art. 1, commi 860-862, L. 30 dicembre 2025, n. 199

Interpretazione autentica sull'ambito di applicazione di due misure di esonero contributivo, con riferimento a **soggetti operanti nell'ambito assicurativo**



Estensione retroattiva della fruizione dei relativi benefici alle imprese che erano state escluse dal relativo ambito di applicazione.

Con decorrenza dal 1° luglio 2022 gli esoneri contributivi «**Giovani Under 36**» e «**Decontribuzione SUD**» sono applicati anche ai datori di lavoro privati che, nel periodo di applicazione degli stessi, svolgevano una delle attività indicate dai codici ATECO elencati nell'Allegato XIV alla Legge di Bilancio 2026, riconducibili alla Classe 66.22 (Codice NACE "K"), ovvero relative alle attività di:

- 66.22.01 - Broker di assicurazioni
- 66.22.02 - Agenti di assicurazioni
- 66.22.03 - Sub-agenti di assicurazioni
- 66.22.04 - Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni

NB. Il credito derivante dal riconoscimento dei corrispondenti periodi di esonero contributivo può essere fatto valere dai datori di lavoro interessati, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

→ **Si attendono istruzioni operative INPS**

Erogazione anticipata NASPI

Art. 1, comma 176, L. 30 dicembre 2025, n. 199

Modifica art. 8, commi 1, 2, e 3, nuovo comma 3-bis, D.Lgs. n. 22/2015 → incentivo all'autoimprenditorialità

«Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASPI può richiedere la liquidazione anticipata, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio»

L'erogazione, diversamente da quanto previsto dalla norma previgente (erogazione in un'unica soluzione), sarà effettuata in due rate:

- la prima in misura pari al **70% dell'intero importo**;
 - la seconda, pari al **restante 30%**, da corrispondere al termine della durata della prestazione (pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni) e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda telematica di anticipazione.
- **Tale erogazione è subordinata** alla mancata rioccupazione prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASPI e non sia titolare di pensione diretta (fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidità).

Lavoratori dello spettacolo: IDIS

Art. 1, comma 840, L. 30 dicembre 2025, n. 199

Modifica art. 2, commi 1, lettere c) e d) D.Lgs. n. 175/2023 → requisiti di accesso indennità di discontinuità (IDIS) lavoratori dello spettacolo

Le modifiche riguardano:

- **l'innalzamento da 30.000 euro a 35.000 euro del tetto massimo di reddito**, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l'accesso all'indennità di discontinuità;
- **variazione del numero minimo di giornate di contribuzione richieste per ottenere l'indennità**, pari a un minimo di 15 giornate di contribuzione nell'anno precedente ovvero almeno 30 giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda.

Tale **deroga rispetto al requisito ordinario** (51 giornate di contribuzione accreditate nell'anno precedente la presentazione della domanda), è prevista unicamente per gli attori cinematografici o di audiovisivi.

→ Messaggio INPS n. 154 del 16 gennaio 2026

Prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato

Art. 1, comma 194, L. 30 dicembre 2025, n. 199

Estensione dell'ambito di applicabilità dell'incentivo (di cui all'art. 1. commi 286 e 287 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 - L. di Bilancio 2023) per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato.

Soggetti che, nell'anno 2026, abbiano maturato il diritto al pensionamento anticipato in base all'anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del medesimo trattamento anticipato a prescindere dall'età anagrafica → 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 1 anno in meno per le donne

- l'incentivo consiste nella corresponsione al lavoratore della quota di contribuzione pensionistica a suo carico con conseguente esclusione del versamento e dell'accrédito sia di tale quota contributiva sia di quella omologa a carico del datore di lavoro.
- La Legge di Bilancio 2025 ha previsto la esclusione dall'imponibile fiscale
- L'esercizio della facoltà di rinuncia all'accrédito contributivo pensionistico cessa di avere effetti in caso di revoca da parte dell'assicurato. Per dare piena operatività all'estensione della platea e della scadenza del bonus dovrà attendersi l'adeguamento delle procedure INPS con pubblicazione della relativa circolare.

Misure in materia di ammortizzatori sociali

Art. 1, commi 164-174, L. 30 dicembre 2025, n. 199

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi da 164 a 174) interviene **prorogando** alcune misure di **sostegno al reddito**, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Alcune delle misure previste riguardano:

- **CIGS ed esonero dal versamento del relativo contributo addizionale per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa:** stanziate per il 2026 ulteriori risorse, pari a 100 milioni di euro a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, ai fini della prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale (ex art. 44, c. 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015), in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, con contestuale proroga per il 2026 l'esonero dal contributo addizionale per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi, per le unità produttive di imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa e che accedono ai suddetti trattamenti straordinari di integrazione salariale. Già previsto per il 2025 dall'art. 6 del D.L. 92/2025.

Misure in materia di ammortizzatori sociali

Art. 1, commi 164-174, L. 30 dicembre 2025, n. 199

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi da 164 a 174) interviene **prorogando** alcune misure di **sostegno al reddito**, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Alcune delle misure previste riguardano:

- **CIGS per imprese che cessano l'attività produttiva** : prorogato per l'anno 2026 il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi del personale di cui all'art. 44 del D.L. n. 109/2018, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione.
- **CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale**: con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso dei piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell'impresa interessata, è riconosciuto un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale, previa presentazione di istanza di prolungamento e autorizzazione con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Misure in materia di ammortizzatori sociali

Art. 1, commi 164-174, L. 30 dicembre 2025, n. 199

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi da 164 a 174) interviene **prorogando** alcune misure di **sostegno al reddito**, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Alcune delle misure previste riguardano:

- **Sostegno al reddito per i lavoratori dei *call center*:** in virtù della parziale operatività finanziaria del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, viene rifinanziata per il 2026, nella misura di 20 milioni di euro, l'indennità prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, anche in cessazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 44, c. 7, del D.Lgs. 148/2015 e del DM 16 gennaio 2025, n. 45. Il decreto ministeriale specifica che l'indennità in oggetto può essere richiesta prioritariamente per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni.
- **Ulteriori interventi** concernono l'indennità per i lavoratori della pesca, l'integrazione al reddito per i dipendenti ex-Ilva, la CIGS delle imprese coinvolte da processi di riorganizzazione o di crisi aziendale, o che stipulano contratti di solidarietà, e la proroga di alcune convenzioni per l'impiego di lavoratori socialmente utili.

Grazie per l'attenzione!



Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Napoli

